



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dei trasporti UFT

CONVENZIONE

.....

tra

la Confederazione Svizzera

rappresentata dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT), Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen (indirizzo postale: Ufficio federale dei trasporti UFT, CH-3003 Berna), del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), in seguito denominato UFT

.....

e

Rete Ferroviaria Italiana

in seguito denominata RFI

.....

concernente

la pianificazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali per il corridoio di 4 metri sulla linea di Luino (di seguito: Convenzione).

1. Condizioni quadro e basi legali

Le condizioni quadro della presente Convenzione sono definite dai seguenti atti normativi della Confederazione Svizzera:

- convenzione del 2 novembre 1999 tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e il Ministero dei trasporti e della Navigazione della Repubblica Italiana concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC)¹;
- accordo del 28 gennaio 2014 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l'Italia²;
- legge federale del 13 dicembre 2013 sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (legge sul corridoio di quattro metri)³;
- decreto federale sul credito complessivo per la realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA (decreto federale sul corridoio di quattro metri)⁴;
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità⁵;
- ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 1998 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari⁶.

2. Oggetto della Convenzione

L'oggetto della Convenzione è disciplinare il finanziamento, la pianificazione e la realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria gestita da RFI, indicati al numero 3 della presente Convenzione.

A tale scopo è prevista la concessione a RFI di un contributo a fondo perduto da parte della Confederazione Svizzera.

Non sono oggetto della presente Convenzione i seguenti elementi contenuti nel decreto federale sul corridoio di quattro metri: tratte in territorio svizzero, potenziamenti sull'asse del Lötschberg-Sempione in territorio italiano.

RS = Raccolta Sistematica del diritto federale (www.admin.ch → Diritto federale → Raccolta sistematica)

FF = Foglio Federale (www.admin.ch → Diritto federale → Foglio federale)

¹ RS 0.742.140.345.43

² RS 0.742.140.345.432

³ FF 2013 8361

⁴ FF 2014 3167

⁵ LSu; RS 616.1

⁶ RS 742.140

3. Ordinazione da parte della Confederazione / Interventi stabiliti

Sull'intera tratta della linea di Luino compresa tra Pino Tronzano–Laveno–Sesto Calende–Oleggio–Novara; Laveno–Busto Arsizio; Sesto Calende–Busto Arsizio deve essere garantito il profilo PC80/410. Le località e le tipologie di intervento sono schematicamente rappresentate in Allegato 1.

L'ordinazione comprende sia la pianificazione, sia la realizzazione degli interventi costruttivi e organizzativi necessari per l'adempimento di tale requisito.

I singoli interventi sono indicati nell'Allegato 2 e la relativa stima economica deriva da una valutazione parametrica nelle more dello sviluppo della progettazione.

Nel finanziamento sono inclusi i soli interventi connessi e correlati all'adeguamento del profilo a PC80/P410. Nel caso di interventi non riconducibili a tale adeguamento, i relativi costi vanno enucleati e all'UFT andrà fatturata solo la quota relativa agli interventi sul profilo.

4. Requisiti dell'infrastruttura, standard di potenziamento

L'intervento prevede la realizzazione del Profilo Minimo degli Ostacoli (PMO) n.3 secondo le caratteristiche riportate nella Circolare RFI 3870 del 23 luglio 1990 per garantire il transito della sagoma PC80/410 mediante interventi di abbassamento del piano del ferro, fresatura di opere d'arte ed interventi puntuali su segnali e pensiline.

Gli interventi saranno realizzati secondo le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (TSI), le normative italiane e tutte le procedure in vigore in RFI.

L'altezza della linea di contatto sarà adeguata alla STI-ENE e a quanto previsto dalla predetta Circolare⁷.

La linea conserverà la classificazione D4 per il carico massimo ammesso (22,5 T/asse, 8 T/m). Per garantire i lavori di sagoma in alcuni tratti sarà necessario provvedere alla rimozione e al successivo ripristino di parti dell'infrastruttura e delle condutture di contatto.

È prevista la realizzazione di consolidamenti e opere di sostegno e presidio della sede e dell'intera infrastruttura ferroviaria nonché attività di adeguamento del percorso dei cavi e cunicoli dedicati a telecomunicazioni e segnalamento ferroviario funzionali agli interventi di adeguamento sagoma.

5. Scadenze

Le scadenze per la realizzazione delle misure necessarie per la realizzazione del profilo PC80/410 di cui al numero 3 devono essere stabilite in modo che sull'intera tratta possa essere effettuato il servizio commerciale a partire da dicembre 2020.

Il programma degli interventi è indicato nell'Allegato 3.

⁷ 4,7 m in campata, 5 m sotto sospensione in situazione normale, 4,85 m sotto sospensione in situazione limite. La poligonazione del filo di contatto è scelta in modo da garantire la possibilità di circolare con un archetto di 1450 mm dotato di terminali a corni isolanti.

6. Coordinamento con altri progetti infrastrutturali

Il programma dei lavori (vedi Allegato 4: Piano di compatibilizzazione) sarà coordinato con la realizzazione, in particolare, dei seguenti progetti:

- potenziamenti Cadenazzo – Ranzo (a cura FFS) nell'ambito del programma per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF);
- potenziamenti Chiasso – Milano (a cura RFI);
- potenziamenti sulla linea del Sempione (a cura BLS-FFS-RFI).

I Gestori predisporranno anche un piano di emergenza in caso di eventuali rilevanti perturbazioni di esercizio che potessero determinare la chiusura temporanea di uno degli assi.

Il documento potrà essere oggetto di aggiornamenti successivi, previa condivisione tra i Gestori, anche a seguito della concertazione con le Istituzioni preposte.

7. Responsabilità di RFI

RFI è responsabile nei confronti dell'UFT dell'accurata progettazione ed esecuzione degli oggetti compresi nell'ordinazione come pure dell'impiego oculato ed economico dei fondi messi a disposizione.

RFI coordina insieme a FFS Infrastruttura e a BLS Netz, nell'ambito di un piano congiunto, la realizzazione degli interventi sia sul territorio svizzero sia su quello italiano e l'armonizzazione delle rispettive offerte nel traffico merci e viaggiatori sulle tratte tra la Svizzera e l'Italia.

Durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori occorre tener conto, secondo il principio dell'ottimizzazione aziendale e macroeconomica e previo accordo con l'UFT, dei progressi in materia di tecnologia ferroviaria, di eventuali miglioramenti sul piano organizzativo e dell'evoluzione nel traffico merci e viaggiatori.

In caso di avvenimenti o modifiche di progetto con notevoli ripercussioni sulle prestazioni, i costi e le scadenze, RFI informa immediatamente l'UFT sulle misure già adottate e su quelle previste, in particolare, RFI, in caso di varianti in corso d'opera che possano determinare incrementi di costo eccedenti il contributo di cui al punto 10, istruirà la pratica coinvolgendo l'UFT fin dalla fase progettuale. I costi supplementari dovranno essere approvati.

8. Affidamento dei lavori

Ai sensi dell'Accordo WTO sugli appalti pubblici, sottoscritto dai Membri della Unione Europea e dalla Confederazione svizzera a Marrakech il 15 aprile 1994⁸, RFI provvede a pubblicare un bando di gara che consenta la partecipazione di imprese sia dell'Unione europea, sia della Confederazione svizzera.

Relativamente alle modalità di affidamento dei lavori, RFI attiverà una "procedura ristretta" con prequalifica, in conformità ai disposti del Decreto legislativo 163/2006 (Codice degli appalti). Tale procedura prevede due fasi distinte: la prima di prequalifica e la seconda di formulazione dell'offerta.

Il Responsabile del procedimento emette e pubblica un bando di gara, seleziona gli operatori economici in base ai requisiti indicati nel bando e li invita a presentare offerta.

⁸ www.wto.org → Agreement on Government Procurement; RS 0.632.231.422

Alle procedure ristrette per l'affidamento dei lavori sono invitati "tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando" (art. 55 comma 6 Dlgs 163/2006)

I requisiti generali richiesti in fase di prequalifica sono principalmente i seguenti:

- requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
- requisiti di capacità economica e finanziaria;
- requisiti di capacità tecnica – produttiva.

Il criterio di aggiudicazione sarà l'offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi sotto elencati:

- tempi di realizzazione
- costi

L'UFT individuerà un rappresentante che farà parte in qualità di componente della commissione di gara, nel rispetto delle condizioni di riservatezza previste dalla vigente normativa.

9. Gestione del progetto, controlling e rapporti sullo stato dei lavori

Gli interventi necessari per la realizzazione, dalla progettazione fino all'entrata in servizio, del profilo PC80/410 di cui all'articolo 3, sottostanno al Comitato direttivo istituito in virtù della convenzione concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC) del 2 novembre 1999. Esso istituisce una commissione bilaterale, cui RFI rappresenterà trimestralmente, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l'Italia del 28 gennaio 2014.

Il piano di compatibilizzazione (Allegato 4) dei servizi in funzione dei lavori sarà comunicato al Comitato direttivo.

Ogni trimestre RFI presenta alla commissione bilaterale un rapporto sullo stato di avanzamento e sul rispetto delle scadenze dei lavori di progettazione e di esecuzione. Contemporaneamente RFI informa la commissione sullo stato di impiego dei fondi e sui costi finali previsti in relazione al tetto massimo.

Alla commissione bilaterale e ai servizi da essa incaricati è garantito il diritto di consultazione della documentazione del progetto affinché essi possano valutare se gli interventi di cui al numero 3 sono stati attuati secondo le disposizioni previste dalla presente convenzione.

La commissione bilaterale informa annualmente il Comitato direttivo sul rispetto dei cronoprogrammi, sull'evoluzione dei costi e sulla situazione finanziaria.

10. Messa a disposizione dei fondi e condizioni di finanziamento

L'UFT assicura il finanziamento degli interventi summenzionati fino al limite di spesa concordato.

RFI fornisce alla commissione bilaterale e all'UFT, al completamento delle procedure di affidamento, le previsioni di spesa annuale necessarie per permettere la pianificazione finanziaria della controparte.

I contributi federali sono versati solo per le prestazioni già eseguite; sono esclusi acconti o pagamenti anticipati. RFI deve allegare alle richieste di rimborso dei fondi la documentazione comprovante i costi sostenuti.

L'UFT copre i costi sia esterni che interni a RFI (spese generali, costi del personale interno, ecc.) delle prestazioni effettivamente eseguite, compresi tutti i costi accessori (IVA, collaudi, messa in esercizio ecc.) entro un limite di spesa di 120 milioni di euro.

La perizia di spesa prodotta da RFI e allegata alla presente è da considerare indicativa in quanto ricavata sulla base di stime parametriche. Un maggior grado di accuratezza sarà conseguito progressivamente con lo sviluppo delle diverse fasi progettuali previste.

I fondi destinati a RFI sono forniti sotto forma di contributi a fondo perduto.

In applicazione agli articoli 12 e 26 LSu (autorizzazione al finanziamento da parte delle autorità competenti) non è possibile finanziare interventi già realizzati o in corso di realizzazione prima della stipula della convenzione, esclusi i costi per le attività di progettazione, che RFI potrà fatturare fino al 2% del tetto massimo di spesa dopo la stipula della presente convenzione.

L'UFT provvederà al pagamento delle relative prestazioni entro il primo trimestre 2015.

Al più tardi un anno dopo la conclusione dei lavori, RFI presenta il rendiconto finale.

11. Procedura e condizioni per il pagamento

Ogni trimestre RFI invierà all'UFT la richiesta di rimborso dei fondi allegando:

- una fattura attiva in euro, con indicazione del riferimento REF-1087-1001430;
- la documentazione comprovante i costi sostenuti.

Per l'anno in corso l'ultima richiesta di rimborso dei fondi deve essere inoltrata entro la metà di novembre.

La domanda di rimborso ed i relativi allegati vanno inviati al seguente indirizzo: Fondo FTP, c/o Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF, CH-3003 Berna.

Il versamento avviene entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di rimborso.

I versamenti vanno effettuati sul conto n. 83572 – IBAN IT80X0200805351000500083572 presso la Banca Unicredit SpA, filiale di Roma, via Alessandro Specchi 16, 00186 - Roma.

12. Destinazione vincolata

I fondi versati dall'UFT possono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento a sagoma PC80/410 previsti dalla presente Convenzione.

13. Conclusione dei lavori

I lavori saranno considerati conclusi quando

- RFI ha certificato con il verbale di ultimazione dei lavori l'esecuzione completa di tutti gli interventi previsti dal progetto.
- le tratte di cui al punto 3 dispongono interamente del profilo PC80/410.

14. Chiusura degli obblighi della convenzione

Gli obblighi della presente convenzione saranno considerati conclusi quando:

- sono stati completati i collaudi degli appalti interessati;
- eventuali oneri stabiliti nei collaudi sono adempiuti;
- l'UFT avrà approvato il rapporto conclusivo completo di rendiconto finale;
- non ci saranno ulteriori pretese reciproche derivanti dalla presente convenzione.

15. Modifica della Convenzione

Le Parti contraenti possono modificare la Convenzione o denunciarla anticipatamente per reciproco consenso.

Ai fini della modifica della Convenzione, occorre inviare all'altra Parte contraente una richiesta scritta debitamente motivata.

16. Risoluzione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione è sottoposta al Comitato direttivo di cui all'articolo 3 dell'accordo del 28 gennaio 2014 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra la Svizzera e l'Italia.

Se non è raggiunta un'intesa in seno al Comitato direttivo, la controversia dovrà trovare una soluzione definitiva ricorrendo alle regole arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale.

17. Entrata in vigore / Modifiche / Disposizioni finali

La presente Convenzione è redatta unicamente in lingua italiana, in due versioni originali, di cui una per il mandante e una per il mandatario ed entra in vigore il giorno dopo la stipula.

La presente Convenzione è considerata attuata se gli interventi di cui al numero 3 sono stati eseguiti e se le condizioni di cui al punto 14 sono adempiute.

18. Elenco allegati

Allegato 1: Località e tipologie di intervento

Allegato 2: Elenco interventi e stima economica

Allegato 3: Programmazione degli interventi

Allegato 4: Piano compatibilizzazione interventi

Conclusa a Genova il 18 settembre 2014

Per l'Ufficio federale dei trasporti

Dr. Peter Füglistaler
Direttore

Toni Eder
Vicedirettore

.....

Per RFI

Maurizio Gentile
Amministratore Delegato

.....